

Contenzioso Lavoro e Cause Previdenziali Nr.

R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

ORDINANZA

RESA A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

IL GIUDICE DEL LAVORO

Rilevato che:

- è stato ritualmente comunicato il decreto con il quale è stata disposta per l'udienza del 16.9.2026 la trattazione scritta con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.;
- parte ricorrente ha depositato le note di trattazione;
- l'INPS ha depositato le note di trattazione;
- è stata chiesta in via cautelare la sospensione "della trattenuta mensile di € 200,00 operata dall'INPS sul rateo pensionistico in godimento;

ritenuto che:

- pur emergendo dalla documentazione UNILAV la formale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato, permane controversa la questione concernente gli effetti della violazione del divieto di cumulo previsto dall'art. 14.1, comma 3, d.l. n. 4/2019;
- allo stato della cognizione sommaria propria della presente fase e salvo ulteriore approfondimento delle questioni giuridiche prospettate, appare munita di adeguato *fumus boni iuris* la tesi di parte ricorrente, secondo cui la previsione della "non cumulabilità" non comporti necessariamente la perdita dell'intero trattamento pensionistico annuale;
- sussiste il *periculum in mora*, tenuto conto della natura del trattamento pensionistico, all'entità della trattenuta in rapporto ai mezzi di sostentamento del ricorrente e alla prospettata durata pluriennale del recupero;
- le spese della fase cautelare vanno regolamentata unitamente al merito,

P.Q.M.

- in accoglimento dell'istanza cautelare, dispone la sospensione delle trattenute mensili operate dall'INPS sul trattamento pensionistico del ricorrente in esecuzione del provvedimento di recupero dell'indebito oggetto di causa;

- spese al definitivo.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza del 8.4.2027.

Letto l'art. 127 ter c.p.c.,

DISPONE

che l'udienza fissata si svolga mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni previste per l'udienza di riferimento;

ASSEGNA

alle parti termine perentorio sino alla data di udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte di trattazione;

AVVISA

- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice fisserà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà a tale successiva udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, sarà adottato fuori udienza nel termine di 30 giorni dalla data d'udienza fissata il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

INVITA

- parte ricorrente, in caso di mancata costituzione di parte resistente, ad allegare alle note di trattazione scritta ovvero a depositare entro lo stesso termine la prova dell'avvenuta notifica (in caso di notifica telematica, parte ricorrente dovrà depositare la busta telematica contenente il file ".eml" relativo alla ricevuta di avvenuta consegna di tipo completo in base ai sensi dell'art. 19 *bis* del Provvedimento 16 aprile 2014 del DGSIA contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34 co. 1 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44; i difensori a riportare nelle note di trattazione le seguenti indicazioni: 1) dicitura "Note per la trattazione scritta"; 2) data di udienza; 3) numero di ruolo e anno del procedimento; 4) giudice Tribunale dinanzi al quale avviene la trattazione scritta; 5) nominativo dei difensori costituiti e delle parti assistite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Salerno, 25/09/2026

IL GIUDICE

d.ssa

